

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa Servizio Centrale

PER L'INFORMATICA E LE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO PER L'INFORMATICA

CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE ALL'ODA MEPA N. 3539635 DEL 01-03-2017 PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1) - OGGETTO DELL'ORDINATIVO - Acquisizione del supporto tecnologico sui prodotti Oracle alla base del sistema informativo NSIGA della Giustizia Amministrativa per l'anno 2017.

ART. 2) - CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE - La Società, tenuto conto di quanto indicato dall'Ufficio Sistemi e Processi dell'intestato Servizio Centrale nella RT USP 2/2017, si impegna ad eseguire la prestazione al prezzo complessivo di 39.984,00. L'I.V.A. del 22%, pari a € 8.796,48, sarà versata da questa Amministrazione secondo le modalità e i termini fissati con DM 23 gennaio 2015.

<u>ART. 3) - DURATA DI ESECUZIONE</u> – I servizi saranno espletati nel periodo compreso tra il 29 gennaio 2017 e il 28 gennaio 2018.

<u>Art. 4) - INVARIABILITÀ DEI PREZZI</u> - Non è ammessa la revisione dei prezzi e non è applicabile il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 5) - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Il controllo sui servizi oggetto del presente contratto è esercitato dall'Amministrazione per mezzo del Direttore dell'esecuzione del contratto individuato nella persona della dott.ssa Marina Di Costanzo. Ove si accerti che l'esecuzione non soddisfa le condizioni stabilite dal contratto, l'Amministrazione può fissare un congruo termine entro il quale la società si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare espressamente per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La prosecuzione del rapporto contrattuale non pregiudica il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

ART. 6) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - In caso di esito negativo della regolare esecuzione del servizio e di inadempienze della Società che si dovessero protrarre per un periodo di tempo superiore a 15 (quindici) giorni dal termine assegnato per porvi rimedio, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

In applicazione dei principi stabiliti dalla normativa vigente in tema di inadempimento contrattuale, resta fermo il risarcimento dei danni per un importo corrispondente al quadruplo del corrispettivo della prestazione di cui all'art. 2 del presente contratto.

<u>ART. 7) – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE</u> - Il direttore dell'esecuzione del contratto, provvederà al controllo sulla regolare esecuzione del servizio e, in caso di esito positivo, emetterà trimestralmente l'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010.

<u>ART. 8) – PAGAMENTI E FATTURAZIONE</u> - La Società, con frequenza trimestrale, comunicherà all'Amministrazione tramite pec, all'indirizzo ufficio_uai@ga-cert.it, il "pronti alla verifica" di conformità alle previsioni contrattuali del servizio reso.

L'Amministrazione, effettuata la verifica con esito positivo, fornirà all'impresa il nulla osta alla fatturazione.

Solo a seguito del suddetto nulla osta la Società potrà emettere fattura.

Ciascuna fattura - anche in formato elettronico - dovrà contenere espresso riferimento al presente contratto, al codice IPA Univoco di questo Ufficio (JGENHA), al CIG (Codice identificativo Gare), nonché al Codice Fiscale della Società.

La fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

Il pagamento di ogni fattura trimestrale posticipata sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 9) - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i. In mancanza di quanto sopra, il presente contratto si riterrà risolto di diritto.

ART. 10) - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA - Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'Amministrazione ha provveduto a richiedere d'ufficio il Documento Unico di Regolarità contributiva.

ART. 11) - GARANZIA CAUZIONALE - A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi inerenti il servizio oggetto del presente ordine, nonché a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, la Società - ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 – costituirà a proprie spese nei tempi previsti a favore dell'Amministrazione, un deposito cauzionale avente efficacia per tutta la durata del contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del totale imponibile della fornitura ricorrendo i presupposti per l'applicazione della riduzione prevista al 7° comma dell'art. 93 del suddetto codice degli appalti. La cauzione reca la sottoscrizione del rappresentate legale dell'Istituto emittente ed è autenticata da un notaio che attesta i relativi poteri del predetto rappresentante.

ART. 12) - OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA - La Società non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. La Società si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel d.lgs. n. 196/03 e s.m.i. volti a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche, e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati.

La Società s'impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

<u>ART. 13) – SUBAPPALTO</u> - L'impresa ha comunicato che in relazione al presente affidamento non farà ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, d.lgs. n. 50/2016.

<u>ART.14) – CESSIONE DEL CREDITO</u> - L'eventuale cessione del credito avente ad oggetto i corrispettivi dovuti alla Società contraente, in virtù delle prestazioni eseguite, deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9, Legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. E.

<u>ART. 15) – RECESSO</u> - L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata a. r.

Dalla data di efficacia del recesso o nel caso di risoluzione del contratto di cui al precedente articolo, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. In particolare, la Società si impegna, senza costi aggiuntivi, a fornire all'Amministrazione la documentazione, il supporto e l'assistenza tecnica, nonché quant'altro sia necessario al fine di evitare soluzioni di continuità all'erogazione delle prestazioni contrattuali, fino al momento del subentro del nuovo fornitore.

In caso di recesso dell'Amministrazione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria nonché ad ogni compenso, indennizzo od altro rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

In aggiunta ai commi precedenti, l'Amministrazione in ragione di quanto previsto all'art.1, comma 1, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i., ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche così come proposta dall'Amministrazione.

ART. 16) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA' - La Società si obbliga a sottoscrivere il "Patto di Integrità" e la relativa dichiarazione allegata, che costituiscono parte integrante del presente contratto. Il mancato rispetto degli impegni contenuti nei predetti documenti comporterà la risoluzione di diritto del medesimo.

ART. 17) - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE - La società assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'azione di soluzione tecniche o d'altra natura che violino diritti di brevetto, d'autore e, in genere, di privativa altrui.

Qualora venga promossa, nei confronti dell'Amministrazione, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti in relazione all'oggetto del presente articolo, la società assumerà a suo carico tutti gli oneri conseguenti, comprese le spese per l'eventuale difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma l'Amministrazione darà tempestiva notizia, mediante PEC, alla Società delle iniziative giudiziarie intraprese nei suoi confronti.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso di fondatezza della pretesa azionata, si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando le somme versate per le prestazioni già rese. E' fatto salvo l'art. 9 delle condizioni d'offerta "Difesa nei reclami aventi ad oggetto la violazione di diritti di terzi e indebite appropriazioni."

ART. 18) - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE - DOMICILIO

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento di un accordo bonario, ai sensi dell'art. 206 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

<u>ART. 19) - NORME GENERALI DI RINVIO</u> - Il presente contratto è regolato, anche per quanto in esso non espressamente previsto:

- a) dalle clausole contenute nel presente atto che sono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società relativamente alla fornitura in oggetto;
- b) dalle norme di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 e al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- c) dall'art. 1, co. 629, Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- d) dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- e) dalle ulteriori norme di legge e dai regolamenti vigenti, nonché dalle norme contenute nel codice civile.

La predetta normativa, per effetto della sottoscrizione per accettazione della presente fornitura, s'intende conosciuta da parte della società e da essa integralmente approvata, senza riserva alcuna perché considerata parte integrante del presente atto, seppur non materialmente ad esso allegata.

Il Dirigente